

² Ad elezione avvenuta e sempre che la legge non disponga altrimenti, le persone elette dall'Assemblea federale plenaria prestano giuramento o promessa solenne dinnanzi all'Assemblea medesima.

³ Chi si rifiuta di prestare giuramento o promessa solenne rinuncia al mandato.

⁴ La formula del giuramento è la seguente:

«Giuro dinnanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»

⁵ La formula della promessa è la seguente:

«Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»

Minoranza I (Aeppli Wartmann, Bühlmann, de Dardel, Thanei, Vermot, Vollmer)

³ *Stralciare*

Minoranza II (Zwygart, Bühlmann, Vallender)

⁴ La formula del giuramento è la seguente:

«Giuro dinnanzi a Dio onnipotente di assumere la mia responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente, di difendere i diritti e le libertà di ogni essere umano, di promuovere il benessere della Confederazione e di operare coscienziosamente conformemente alla Costituzione e alle leggi.»

⁵ La formula della promessa è la seguente:

«Prometto di assumere la mia responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente, di difendere i diritti e le libertà di ogni essere umano, di promuovere il benessere della Confederazione e di operare coscienziosamente conformemente alla Costituzione e alle leggi.»

Art. 4 Pubblicità

¹ Le sedute delle Camere e dell'Assemblea federale plenaria sono pubbliche. I dibattiti sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale. I particolari della pubblicazione sono regolati in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

² Per tutelare importanti interessi in materia di sicurezza o per motivi inerenti alla protezione della personalità, può essere chiesta la deliberazione segreta. Hanno diritto di chiedere la deliberazione segreta:

- a. un sesto dei membri di ogni Camera, rispettivamente dell'Assemblea federale plenaria;
- b. la maggioranza di una Commissione;
- c. il Consiglio federale.

³ La deliberazione sulla proposta stessa è pure segreta.

⁴ Chiunque partecipi a una deliberazione segreta deve serbare il segreto sul contenuto della medesima.

Minoranza (Vallender, Bühlmann, Zwygart)

² ...

- b. una Commissione;

Art. 5 Lobbyisti

Sui lobbysti autorizzati ad accedere al Palazzo del Parlamento è tenuto un registro che può essere consultato da tutti.

Minoranza I (Weyeneth, Baader Caspar, Glur, Joder, Lustenberger, Scherer Marcel, Tschuppert)

Stralciare

Minoranza II (Bühlmann, Aeppli Wartmann, Beck, de Dardel, Gross Andreas, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer)

I lobbysti autorizzati ad accedere al Palazzo del Parlamento sono iscritti in un registro che può essere consultato da tutti.

Art. 6 Informazione

¹ Le Camere e i loro organi informano tempestivamente e esaurientemente sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

² Trasmissioni sonore o video dalle sale di seduta nonché l'accreditamento di operatori dei media sono disciplinati da un'ordinanza dell'Assemblea federale o dai regolamenti delle Camere.

Titolo secondo: Membri dell'Assemblea federale

Capitolo 1: Diritti e doveri

Art. 7 Diritti procedurali

¹ I membri dell'Assemblea federale (parlamentari) hanno il diritto di presentare iniziative, interventi e candidature.

² Possono presentare proposte in merito a oggetti in deliberazione e in merito a questioni procedurali.

³ Il diritto di parola e il tempo di parola possono essere limitati dai regolamenti delle Camere.

Art. 8 Diritti d'informazione

¹ I parlamentari hanno il diritto di essere informati dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale circa qualsiasi pratica della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, sempre che sia necessario per l'esercizio del mandato parlamentare.

² Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni che:

- a. servono direttamente alla formazione dell'opinione in seno al Collegio governativo;
- b. concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di controspionaggio;
- c. vanno trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.

³ Se il Consiglio federale si rifiuta di informare o non consente la consultazione di documenti, il parlamentare interessato può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza della Camera decide definitivamente, sentito il Consiglio federale.

⁴ Per preparare la decisione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

Minoranza (de Dardel, Antille, Bühlmann, Gross Andreas, Janiak)

² ...

- b. devono rimanere confidenziali per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato;

Art. 9 Segreto d'ufficio

I parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio per quanto, nell'ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso.

Minoranza (Joder, Eberhard, Fehr Hans, Freund, Glur, Lustenberger, Scherer Marcel, Weyeneth)

... per quanto vengano a conoscenza di fatti ...

Art. 10 Indennità

I parlamentari sono indennizzati per la loro attività. I particolari sono regolati dalla legge sulle indennità del 18 marzo 1988⁴.

Art. 11 Obbligo di partecipare alle sedute

I parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni.

⁴ RS 171.21

Art. 12 Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio su:

- a. le sue attività professionali;
- b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. delle sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d. delle sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. della sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.

² È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale⁵.

³ I servizi del Parlamento compilano un registro pubblico delle indicazioni fornite dai parlamentari.

⁴ I parlamentari che hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione sono tenuti ad indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una Commissione.

Art. 13 Divieto di ricevere liberalità e onorificenze di Governi esteri

I parlamentari non possono esercitare funzioni ufficiali per uno Stato estero né accettare titoli o onorificenze da parte di autorità estere.

Art. 14 Misure disciplinari

¹ Se, nonostante richiamo formale o in caso di recidiva, un parlamentare contravviene alle norme disciplinari e procedurali delle Camere, il presidente può:

- a. togliergli la parola; o
- b. escluderlo al massimo per il tempo rimanente della seduta.

² Se un parlamentare contravviene gravemente alle norme disciplinari e procedurali o viola il segreto d'ufficio, l'Ufficio competente può:

- a. ammonirlo; o
- b. escluderlo fino a sei mesi dalle Commissioni della Camera.

³ La Camera decide sulle opposizioni del parlamentare interessato.

⁵ RS 311.0

Capitolo 2: Incompatibilità

Art. 15 Motivi d'incompatibilità

¹ Le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale non possono far parte dell'Assemblea federale medesima.

² Non possono far parte dell'Assemblea federale nemmeno i giudici da essa non eletti dei tribunali federali. Lo stesso vale per i collaboratori personali dei membri dei Tribunali federali e per i segretari dei tribunali.

³ Non possono inoltre far parte dell'Assemblea federale le persone al servizio della Confederazione che partecipano in misura significativa all'elaborazione delle basi decisionali dell'Assemblea federale. Trattasi in particolare delle seguenti persone:

- a. il personale dei servizi del Parlamento;
- b. i collaboratori dirigenti delle segreterie generali dei Dipartimenti, della Cancelleria federale e delle cancellerie dei Tribunali federali, nonché i collaboratori personali dei consiglieri federali e del cancelliere della Confederazione;
- c. i membri della direzione di uffici e aggruppamenti, nonché le persone che detengono posizioni analoghe in unità amministrative decentralizzate o in organizzazioni esterne all'Amministrazione federale in cui la Confederazione detiene una posizione dominante;
- d. i membri della direzione dell'esercito.

⁴ Non possono infine far parte dell'Assemblea federale le persone nominate dal Consiglio federale che rappresentano la Confederazione in enti, istituti o altre organizzazioni in cui la Confederazione detiene una posizione dominante.

Art. 16 Procedura in caso di incompatibilità

¹ Se subentra un'incompatibilità secondo l'articolo 15 capoverso 1, l'interessato dichiara per quale delle due cariche opta.

² Se subentra un'incompatibilità secondo l'articolo 15 capoversi 2-4, l'interessato dà le dimissioni quattro mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo non abbia cessato l'altra funzione.

Capitolo 3. Immunità e garanzia di partecipazione alle sessioni

Art. 17 Immunità assoluta

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi del Parlamento.

Art. 18 Immunità relativa

¹ Contro un parlamentare non può essere promosso alcun procedimento penale per un reato connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con l'autorizzazione dell'Assemblea federale.

² La richiesta di soppressione dell'immunità è trattata dapprima dalla Camera cui appartiene il parlamentare incolpato.

³ Le Commissioni incaricate dell'esame preliminare danno al parlamentare incolpato la possibilità di esprimersi.

⁴ Se sembra giustificato dalle circostanze del caso, l'Assemblea federale può deferire al Tribunale federale il parlamentare incolpato anche qualora si tratti di fattispecie sottostante alla giurisdizione cantonale. In questo caso l'Assemblea federale plenaria designa un procuratore pubblico straordinario della Confederazione.

Art. 19 Soppressione del segreto postale e delle telecomunicazioni e autorizzazione di ulteriori provvedimenti investigativi

¹ Per togliere il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni a tenore dell'articolo 321^{ter} del Codice penale⁶ è necessaria un'autorizzazione delle presidenze delle Camere se:

- a. si tratta di perseguire un reato commesso da un parlamentare;
- b. si devono prendere provvedimenti nei confronti di un parlamentare per sorvegliare un terzo con cui egli è in relazione in virtù del suo mandato ufficiale.

² Il capoverso 1 si applica per analogia anche nei casi in cui, per un primo chiarimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendano necessari altri provvedimenti investigativi o d'istruzione penale nei confronti di un parlamentare.

³ Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalle presidenze delle Camere, deve essere richiesta, per il procedimento penale, l'autorizzazione dell'Assemblea federale, salvo che la procedura venga sospesa.

⁴ L'incarcerazione è inammissibile senza l'autorizzazione dell'Assemblea federale.

Art. 20 Procedura d'autorizzazione da parte delle presidenze delle Camere

¹ Le presidenze delle due Camere deliberano congiuntamente e in segreto. La concessione dell'autorizzazione richiede il consenso di almeno cinque membri.

² L'autorizzazione di togliere il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni può essere rilasciata soltanto se l'autorità competente approva l'ordine di effettuare la sorveglianza conformemente alla legge federale del 6 ottobre 2000⁷ concernente la sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni.

⁶ RS 311.0

⁷ RS ...

Art. 21 Garanzia di partecipazione alle sessioni

¹ Durante la sessione, nessun parlamentare può, senza suo previo consenso o preventiva autorizzazione della Camera cui appartiene, essere perseguito penalmente per crimini o delitti non connessi alla sua condizione o attività ufficiale.

² Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Camera interessata, salvo che il parlamentare in causa non lo dia egli stesso per scritto.

³ Il parlamentare che, all'apertura di una sessione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nei capoversi 1 o 2 può domandare alla Camera cui appartiene che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze importanti. La domanda non ha effetto sospensivo.

⁴ Il diritto di partecipare alle sessioni non può essere invocato quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima della sessione.

Art. 22 Contestazione circa la necessità dell'autorizzazione

Se la necessità dell'autorizzazione secondo gli articoli 18-21 è controversa, la decisione spetta all'organo competente per l'autorizzazione medesima.

Titolo terzo: Compiti dell'Assemblea federale

Art. 23 Legislazione

¹ L'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

² Può emanare sotto forma di legge federale anche altre disposizioni contenenti norme di diritto o, sempre che autorizzata dalla Costituzione federale o dalla legge, emanarle sotto forma di ordinanza dell'Assemblea federale.

³ Se lo richiedono, gli organi dell'Assemblea federale vengono consultati prima che il Consiglio federale emani disposizioni contenenti norme di diritto, sempre che l'urgenza delle stesse lo consenta.

⁴ Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Art. 24 Modifiche della Costituzione federale

L'Assemblea federale sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni le modifiche della Costituzione federale sotto forma di decreto federale.

Art. 25 Partecipazione alla politica estera

¹ L'Assemblea federale segue l'evoluzione internazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera.

² Approva i trattati internazionali nella misura in cui il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli autonomamente in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale da essa approvato.

³ Approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum. Approva gli altri trattati internazionali mediante decreto federale semplice.

⁴ Collabora nelle associazioni parlamentari internazionali e cura le relazioni con i Parlamenti esteri.

Art. 26 Finanze

¹ L'Assemblea federale stabilisce le uscite nel preventivo e nelle relative aggiunte. Stanza crediti d'impegno e limiti di spesa nel preventivo e nelle relative aggiunte ovvero mediante decreti speciali. Approva il consuntivo.

² A tal fine si avvale della forma del decreto federale semplice.

Art. 27 Alta vigilanza

¹ L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali.

² Esercita l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria nell'ambito dell'articolo 8 della legge federale del 28 giugno 1967⁸ sul controllo federale delle finanze.

³ L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri:

- a. legalità;
- b. conformità all'ordinamento vigente;
- c. adeguatezza;
- d. efficacia;
- e. economicità.

⁴ L'alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni. È escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie.

Art. 28 Decisioni di principio e pianificazioni

¹ L'Assemblea federale coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato:

- a. dibattendo i pertinenti rapporti del Consiglio federale e prendendone atto;

- b. impartendo al Consiglio federale il mandato di intraprendere o modificare una pianificazione;
- c. prendendo decisioni di principio e programmatiche.

² Le decisioni di principio e programmatiche sono decisioni preliminari che indicano come determinati obiettivi debbano essere perseguiti, determinati principi e criteri osservati o determinate misure pianificate.

³ Le decisioni di principio e programmatiche sono emanate sotto forma di decreto federale semplice. Per le decisioni di principio di ampia portata può essere scelta la forma del decreto federale.

⁴ Qualora si scosti da mandati o decisioni di principio e programmatiche il Consiglio federale deve indicarne i motivi.

Art. 29 Singoli atti

¹ L'Assemblea federale emana singoli atti non sottostanti al referendum sotto forma di decreto federale semplice.

² Singoli atti dell'Assemblea federale per i quali non sussiste la necessaria base giuridica né nella Costituzione federale né in una legge federale sono sottoposti al referendum mediante decreto federale.

Art. 30 Altri compiti

L'Assemblea federale adempie gli altri compiti che le sono attribuiti dalla Costituzione federale e dalla legislazione federale.

Titolo quarto: Organizzazione dell'Assemblea federale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 31 Organi

¹ Gli organi dell'Assemblea federale sono:

- a. il Consiglio nazionale;
- b. il Consiglio degli Stati;
- c. l'Assemblea federale plenaria;
- d. le presidenze delle Camere;
- e. la Conferenza di coordinamento e la Delegazione amministrativa;
- f. gli Uffici;
- g. le Commissioni e le loro sottocommissioni e delegazioni;
- h. i gruppi parlamentari.

² I diritti e i doveri che la presente legge assegna alle Commissioni valgono anche per gli Uffici, sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 32 Sede dell'Assemblea federale

¹ L'Assemblea federale si riunisce in Berna.

² Con decreto federale semplice può decidere di riunirsi eccezionalmente altrove.

Art. 33 Convocazione

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono convocati dai rispettivi Uffici.

² L'Assemblea federale plenaria è convocata dalla Conferenza di coordinamento.

³ Il presidente del Consiglio nazionale o, se impedito, il presidente del Consiglio degli Stati è tenuto a convocare le Camere se la sicurezza delle autorità federali è in pericolo o se il Consiglio federale non è in grado di agire.

Capitolo 2: Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati

Art. 34 Presidenze

La presidenza di ciascuna Camera consta del presidente nonché del primo e del secondo vicepresidente.

Art. 35 Uffici delle Camere

¹ Ciascuna Camera designa un Ufficio per la propria direzione e per altre incombenze interne.

² L'Ufficio di ciascuna Camera consta della presidenza delle medesime e di altri membri designati dai regolamenti delle Camere.

Art. 36 Regolamenti delle Camere

Ciascuna Camera emana un proprio regolamento contenente le disposizioni esecutive per la propria organizzazione e procedura.

Art. 37 Conferenza di coordinamento

¹ L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati costituiscono la Conferenza di coordinamento.

² La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti:

- a. pianifica le attività dell'Assemblea federale e coordina la pianificazione delle sessioni e quella annuale;
- b. provvede alle relazioni tra le due Camere e tra queste e il Consiglio federale;
- c. può impartire istruzioni per l'assegnazione di personale e di mezzi finanziari agli organi dell'Assemblea federale;
- d. elegge il segretario generale dell'Assemblea federale. L'elezione deve essere confermata dall'Assemblea federale plenaria;

- e. approva la costituzione di nuovi gruppi parlamentari secondo i criteri di cui all'articolo 61.

³ Il Consiglio federale può partecipare alle sedute con voto consultivo.

⁴ Le decisioni della Conferenza di coordinamento richiedono l'approvazione degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. L'elezione secondo il capoverso 2 lettera d avviene a maggioranza assoluta dei membri votanti.

⁵ La Conferenza di coordinamento, con la partecipazione dei presidenti delle commissioni delle due Camere competenti in materia di politica estera, pianifica e coordina le relazioni parlamentari internazionali. I presidenti di altri organi interessati dell'Assemblea federale partecipano ai lavori con voto consultivo.

Art. 38 Delegazione amministrativa

¹ La Delegazione amministrativa consta di tre membri di ciascun Ufficio delle Camere nominati dalla Conferenza di coordinamento. Essa designa un proprio membro in veste di delegato. Si costituisce da sé.

² La Delegazione amministrativa è incaricata della direzione suprema dell'amministrazione parlamentare.

³ Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri votanti.

Capitolo 3: Assemblea federale plenaria

Art. 39 Ufficio dell'Assemblea federale plenaria

¹ L'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria consta delle presidenze delle due Camere.

² Le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio nazionale o, se questi è impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati.

³ L'Ufficio prepara le sedute dell'Assemblea federale plenaria.

⁴ Può istituire commissioni dell'Assemblea federale plenaria. Queste commissioni constano di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati.

Minoranza (Engelberger, Antille, Baader Caspar, Joder, Lalive d'Epinay, Scherer Marcel, Weyeneth, Tschuppert)

... Queste commissioni constano di nove membri del Consiglio nazionale e di quattro membri del Consiglio degli Stati.

Art. 40 Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza.

¹ La Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza esamina preliminarmente le domande di grazia e le decisioni in merito a conflitti di competenza tra le supreme autorità federali.

² Elegge come presidente, a turno, un membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

³ Trasmette le domande di grazia al Consiglio federale affinché presenti un rapporto corredato di proposta.

⁴ Può prendere visione delle domande nonché degli atti istruttori, giudiziari ed esecutivi.

Art. 41 Procedura nell'Assemblea federale plenaria

¹ Per quanto non disciplinato altrimenti dalla presente legge, alla procedura nell'Assemblea federale plenaria si applicano per analogia le disposizioni del regolamento del Consiglio nazionale.

² Gli scrutatori e gli scrutatori supplenti di ambo le Camere accertano i risultati delle elezioni e votazioni

³ Laddove non sia applicabile il regolamento del Consiglio nazionale, l'Assemblea federale plenaria può dotarsi di un proprio regolamento.

Capitolo 4: Commissioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 42 Commissioni permanenti e commissioni speciali

¹ Ciascuna Camera istituisce al proprio interno le commissioni permanenti previste dalla legge e dal proprio regolamento.

² In casi eccezionali le Camere possono istituire commissioni speciali.

Art. 43 Designazione delle commissioni

¹ I membri e le presidenze delle commissioni sono eletti dal rispettivo Ufficio.

² Le presidenze delle commissioni congiunte delle due Camere sono nominati dalla Conferenza di coordinamento, sempre che la legge non preveda altrimenti. Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa Camera.

³ La composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze all'interno delle medesime si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

⁴ La durata del mandato dei membri delle commissioni permanenti è determinato dai regolamenti delle Camere.

Minoranza (Gross Andreas, Beck, Cina, de Dardel, Janiak, Leuthard Hausin)

³ ...

... di ogni Camera. È tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali, delle regioni del Paese e dei sessi.

Art. 44 **Compiti**

¹ Nell'ambito delle competenze attribuite loro dalla legge o dai regolamenti delle Camere, le commissioni hanno i compiti seguenti:

- a. esaminano preliminarmente a destinazione della rispettiva Camera gli oggetti loro attribuiti;
- b. deliberano e decidono sugli oggetti che la legge assegna loro per deliberazione definitiva;
- c. seguono gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza;
- d. elaborano proposte nei loro settori di competenza;
- e. si accertano dell'efficacia dei singoli atti legislativi dell'Assemblea federale già da esse esaminati in via preliminare.

² Le commissioni fanno rapporto alla rispettiva Camera sugli oggetti loro attribuiti e presentano proposte in merito.

Minoranza (Weyeneth, Beck, Fehr Hans, Glur, Joder)

¹ ...

- f. *Stralciare*

^{1bis} Le commissioni specializzate possono proporre alle commissioni di vigilanza di esaminare l'efficacia degli atti legislativi già da esse esaminati in via preliminare.

Art. 45 **Diritti generali**

¹ Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni possono:

- a. presentare iniziative, interventi e proposte nonché rapporti;
- b. far capo a periti esterni;
- c. sentire rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate;
- d. procedere ad ispezioni.

² Le commissioni possono istituire al proprio interno sottocommissioni. Le sottocommissioni presentano rapporto alla commissione corredandolo di una proposta. Più commissioni possono istituire sottocommissioni congiunte.

Art. 46 **Procedura nelle commissioni**

¹ Nelle commissioni si applicano le norme procedurali della rispettiva Camera, sempre che la legge o i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti.

² Le decisioni delle commissioni congiunte delle due Camere richiedono l'approvazione della maggioranza dei membri votanti di ciascuna Camera, sempre che la legge non preveda altrimenti.

Art. 47 Natura confidenziale delle deliberazioni

¹ Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali; in particolare non viene divulgata la posizione assunta dai singoli partecipanti, né reso noto come essi hanno votato.

² Le commissioni possono decidere di procedere ad audizioni pubbliche.

Minoranza (de Dardel, Gross Andreas, Hubmann)

² Le commissioni possono decidere di tenere sedute pubbliche.

Art. 48 Informazione dell'opinione pubblica

Le commissioni informano l'opinione pubblica sui risultati delle loro deliberazioni.

Art. 49 Coordinamento tra le commissioni

¹ Le commissioni di ciascuna Camera coordinano le attività tra di loro nonché con le commissioni dell'altra Camera che trattano le stesse o analoghe questioni.

² La raccolta di informazioni o il chiarimento di una questione può avvenire in sedute congiunte od essere affidato a un'unica commissione.

³ Le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze possono procedere in comune all'esame preliminare del rapporto di gestione e del consuntivo.

⁴ In caso di pratiche interconnesse, altre commissioni possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Sezione 2: Commissioni delle finanze

Art. 50 Compiti delle Commissioni delle finanze

¹ Le Commissioni delle finanze (CdF) si occupano della gestione finanziaria della Confederazione; esaminano preliminarmente la pianificazione finanziaria, il preventivo e le relative aggiunte, nonché il consuntivo della Confederazione. Esercitano l'alta vigilanza sull'intera gestione finanziaria secondo l'articolo 25 capoverso 2, sempre che la legge non preveda altrimenti.

² I disegni di atti legislativi che hanno notevoli ripercussioni finanziarie sono sottoposti loro per corapporto o possono essere attribuiti loro per esame preliminare.

Art. 51 Delegazione delle finanze

¹ Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin). La Delegazione si costituisce da sé.

² La Delegazione delle finanze è incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria.

³ Le relazioni della Delegazione delle finanze con il Controllo federale delle finanze sono rette dagli articoli 14, 15 e 18 della legge federale del 28 giugno 1967⁹ sul controllo federale delle finanze.

⁴ La Delegazione delle finanze fa rapporto alla Commissione delle finanze, corredandolo di una propria proposta.

⁵ Può occuparsi di altri oggetti in deliberazione e sottoporre per conoscenza i suoi accertamenti alle Commissioni delle finanze o ad altre commissioni.

⁶ Decide a maggioranza dei membri votanti.

Sezione 3: Commissioni della gestione

Art. 52 Compiti delle Commissioni della gestione

¹ Le Commissioni della gestione (CdG) esercitano l'alta vigilanza sulla gestione secondo l'articolo 27 capoversi 1, 3 e 4.

² Incentrano la loro attività di controllo sui criteri della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia.

Art. 53 Delegazione delle Commissioni della gestione

¹ Le Commissioni della gestione nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione della gestione (DelCG). La Delegazione si costituisce da sé.

² La Delegazione vigila sull'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi di controspionaggio.

³ Assume altri incarichi speciali che le affida una Commissione della gestione.

⁴ Presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto corredato di proposta.

⁵ Decide a maggioranza dei membri votanti.

Sezione 4: Disposizioni comuni alle Commissioni delle finanze e della gestione

Art. 54 Conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni di vigilanza

¹ Le presidenze delle Commissioni delle finanze, della Delegazione delle finanze, delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione si riuniscono due volte all'anno, nonché secondo i bisogni.

⁹ RS 614.0

² La Conferenza delle presidenze coordina materialmente i programmi d'esame e decide sui conflitti di competenza e sulla presentazione di rapporti.

³ All'occorrenza è allargata alle presidenze delle altre commissioni interessate.

⁴ Decide sulle proposte delle commissioni di far esaminare l'efficacia di atti legislativi da un apposito servizio del Parlamento o dal Controllo federale delle finanze.

Minoranza (Weyeneth, Beck, Fehr Hans, Glur, Joder)

⁴ *Stralciare*

Art. 55 Relazione alla Camera

Le Commissioni delle finanze e della gestione riferiscono una volta all'anno alla propria Camera sui risultati principali del loro lavoro.

Sezione 5: Commissione di redazione

Art. 56 Composizione e organizzazione

¹ La Commissione di redazione (CdR) è una commissione congiunta delle due Camere.

² Consta di tre sottocommissioni, una per ogni lingua ufficiale.

³ La Commissione si costituisce da sé.

⁴ Prende le sue decisioni a maggioranza dei membri votanti.

Art. 57 Compiti e procedura

¹ La Commissione di redazione verifica i testi degli atti legislativi e ne stabilisce la versione definitiva per il voto finale.

² Provvede affinché i testi siano chiari e concisi e si assicura che siano conformi alla volontà dell'Assemblea federale. Bada affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali.

³ La Commissione di redazione non procede a modifiche materiali. Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali, ne informa le presidenze delle Camere.

Art. 58 Rettifiche dopo il voto finale

¹ Se, dopo il voto finale, in un atto legislativo si accertano errori formali o formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari, la Commissione di redazione ordina le necessarie rettifiche prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Tali rettifiche devono essere indicate come tali.

² Dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Commissione di redazione può ordinare rettifiche di errori manifesti, nonché modifiche di mera tecnica legislativa. Tali rettifiche e modifiche devono essere indicate come tali.

³ I parlamentari ne vengono informati.

Minoranza (Weyeneth, Fehr Hans, Glur, Scherer Marcel, Vallender)

¹ Se, dopo il voto finale, in un atto legislativo si accertano errori formali, la Commissione ...

Art. 59 Disposizioni d'esecuzione

Un'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina in dettaglio la composizione e i compiti della Commissione di redazione, nonché la procedura di esame dei testi prima della votazione finale e la procedura per ordinare le rettifiche dopo il voto finale e dopo la pubblicazione.

Sezione 6: Delegazioni in organizzazioni internazionali

Art. 60

L'organizzazione, i compiti e la procedura di delegazioni che rappresentano l'Assemblea federale in assemblee parlamentari internazionali sono disciplinati in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

Capitolo 5: Gruppi parlamentari

Art. 61 Costituzione

¹ I gruppi constano dei parlamentari di uno stesso partito.

² I senza partito e i membri di partiti diversi possono unirsi in gruppo se di analogo orientamento politico.

³ Un gruppo può essere costituito se vi aderiscono almeno cinque membri di una Camera.

⁴ I gruppi annunciano al Segretario generale dell'Assemblea federale la loro costituzione, l'elenco dei membri, la composizione del Comitato e il nome del segretario.

Minoranza (Zwygart, Aeppli Wartmann, Bühlmann, de Dardel, Garbani, Janiak, Vermot)

² ...possono unirsi in gruppo.

Art. 62 Compiti e diritti

¹ I gruppi esaminano in via preliminare gli oggetti sottoposti alle Camere.

² Hanno il diritto di presentare iniziative, interventi, proposte e candidature.

³ I regolamenti delle Camere possono prevedere altri diritti per i gruppi.

⁴ I gruppi possono istituire segreterie. Queste ottengono gli stessi documenti dei parlamentari e sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 9.

⁵ I gruppi ricevono un contributo a copertura delle spese di segreteria. I particolari sono disciplinati dalla legge del 18 marzo 1988¹⁰ sulle indennità.

Capitolo 6: Club parlamentari

Art. 63

¹ I parlamentari che si interessano per un dato settore possono riunirsi in club parlamentari. I club devono essere aperti a tutti i parlamentari e devono annunciare la propria costituzione e i propri membri alla Segreteria generale. La Segreteria generale tiene un registro pubblico dei club parlamentari. Per quanto possibile, i club ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i loro lavori.

² I club parlamentari non possono agire in nome dell'Assemblea federale.

Capitolo 7: Amministrazione parlamentare

Art. 64 Compiti dei Servizi del Parlamento

¹ I Servizi del Parlamento coadiuvano l'Assemblea federale nell'adempimento dei suoi compiti.

² Svolgono i compiti seguenti:

- a. pianificano e organizzano le sessioni e le sedute delle commissioni;
- b. sbrigano i lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione delle decisioni e dei dibattiti delle Camere, dell'Assemblea federale plenaria e delle commissioni;
- c. gestiscono un centro di documentazione e offrono servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell'informazione;
- d. prestano consulenza ai parlamentari, in particolare alle presidenze delle Camere e alle commissioni, in questioni tecniche e procedurali;
- e. informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività;
- f. coadiuvano l'Assemblea federale nella cura delle sue relazioni internazionali;
- g. fatte salve le competenze degli organi delle Camere, sbrigano tutti gli altri compiti amministrativi, sempre che non si faccia capo a tal fine a servizi dell'Amministrazione federale.

¹⁰ RS 171.21

Art. 65 Direzione dei Servizi del Parlamento

¹ I Servizi del Parlamento sottostanno alla vigilanza della Delegazione amministrativa.

² Sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale.

³ Quando operano per organi dell'Assemblea federale, le unità amministrative dei Servizi del Parlamento si attengono alle istruzioni tecniche dei medesimi.

Art. 66 Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento

Gli organi dell'Assemblea federale e il segretario della medesima sono autorizzati per ordinanza dell'Assemblea federale ad assumere il personale dei Servizi del Parlamento.

Art. 67 Diritti d'informazione

Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento dispongono degli stessi diritti d'informazione degli organi dell'Assemblea federale per cui operano.

Art. 68 Collaborazione dell'amministrazione federale

¹ Gli organi dell'Assemblea federale e, su loro mandato, i Servizi del Parlamento possono far capo, per l'adempimento dei loro compiti, ai servizi dell'amministrazione federale.

² Le modalità di collaborazione sono stabilite d'intesa con il dipartimento competente o la Cancelleria federale.

³ In caso di divergenze decide la Delegazione amministrativa, sentito il Consiglio federale.

Art. 69 Diritto di polizia

Nelle sale delle Camere il diritto di polizia è esercitato dai presidenti delle Camere; negli altri locali dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa.

Art. 70 Disposizioni d'esecuzione

¹ L'Assemblea federale emana mediante ordinanza le disposizioni normative esecutive circa l'amministrazione parlamentare.

² Le disposizioni normative esecutive che si applicano all'amministrazione federale, emanate dal Consiglio federale o da servizi che gli sono subordinati, sono applicate anche nel settore dell'amministrazione del Parlamento sempre che un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti.

³ Le competenze che simili disposizioni conferiscono al Consiglio federale o a servizi che gli sono subordinati sono in tal caso esercitate dalla Delegazione amministrativa o dal segretario generale dell'Assemblea federale.

Titolo quinto: Procedura nell'Assemblea federale

Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali

Art. 71 Oggetti in deliberazione

L'Assemblea federale delibera segnatamente su:

- a. progetti delle commissioni parlamentari o disegni del Consiglio federale in merito ad atti legislativi parlamentari;
- b. iniziative parlamentari e interventi di parlamentari o gruppi parlamentari, nonché iniziative cantonali;
- c. rapporti delle commissioni parlamentari o del Consiglio federale;
- d. candidature e proposte di conferma di nomine;
- e. proposte procedurali di parlamentari, di gruppi parlamentari, di commissioni parlamentari o del Consiglio federale;
- f. dichiarazioni delle Camere o del Consiglio federale;
- g. petizioni e domande concernenti la gestione;
- h. ricorsi, domande e opposizioni.

Art. 72 Iscrizione a ruolo di oggetti in deliberazione

¹ Gli oggetti in deliberazione proposti da parlamentari o da organi delle Camere sono iscritti a ruolo depositati che siano presso la segreteria della Camera.

² Le iniziative popolari nonché le domande dei Cantoni di conferire la garanzia federale alle loro costituzioni sono iscritte a ruolo depositate che siano presso la Cancelleria federale.

³ Gli altri oggetti in deliberazione sono iscritti a ruolo in ambo le Camere depositati che siano presso l'Assemblea federale.

Art. 73 Ritiro di oggetti in deliberazione

¹ Gli oggetti in deliberazione possono essere ritirati dai loro autori finché la Camera prioritaria non abbia deciso in merito.

² Le iniziative parlamentari e quelle cantonali non possono più essere ritirate se la commissione incaricata dell'esame preliminare le ha già approvate.

³ Gli oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale non possono essere ritirati dal medesimo.

Art. 74 Procedura in caso di disegni di atti legislativi

¹ Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un disegno di atto legislativo (dibattito di entrata in materia).

² Se decide l'entrata in materia, delibera sul disegno di legge articolo per articolo (deliberazione di dettaglio).

³ L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi e conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.

⁴ Terminata la prima deliberazione di dettaglio, nella Camera si procede alla votazione sul complesso. Non vi è votazione sul complesso se l'entrata in materia è obbligatoria, eccetto in caso di preventivi e consuntivi.

⁵ La rieiezione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso equivale a una non entrata in materia. La rieiezione di preventivi e consuntivi comporta rinvio al Consiglio federale.

Art. 75 Rinvio

¹ Una Camera può rinviare al Consiglio federale o alla commissione incaricata dell'esame preliminare, per riesame o modifica, un disegno di atto legislativo sul quale essa è entrata in materia ovvero un altro oggetto in deliberazione.

² Singole sezioni o disposizioni possono essere rinviate anche in seconda lettura.

³ Le proposte di rinvio indicano che cosa debba essere riesaminato, modificato o completato.

Art. 76 Proposte

¹ Ciascun parlamentare può presentare proposte alla Camera e alla commissione incaricata dell'esame preliminare in merito a un oggetto in deliberazione. Può proporre alla commissione competente di presentare un'iniziativa o un intervento parlamentare.

² Di norma, le proposte concernenti la procedura (mozioni d'ordine) devono essere trattate immediatamente.

³ Sino alla votazione sul complesso in merito a un disegno di atto legislativo, mediante mozione d'ordine si può chiedere di rivenire su qualsiasi questione già trattata. Non si può però rivenire sulla decisione di entrata in materia.

⁴ Le proposte respinte dalla maggioranza della commissione possono essere presentate come proposte di minoranza.

Art. 77 Clausola d'urgenza

¹ In caso di disegni di legge federale urgente, la clausola d'urgenza è eccettuata dalla votazione sul complesso.

² Sulla clausola d'urgenza si decide soltanto dopo l'appianamento delle divergenze.

³ Se la clausola d'urgenza è respinta, ogni parlamentare, nonché il Consiglio federale, hanno il diritto di proporre lo stralcio del disegno di legge prima ancora che si proceda al voto finale.

Art. 78 Procedura di voto

¹ Su richiesta, le questioni scindibili possono essere decise in votazioni separate.

² Le proposte che si riferiscono alla stessa parte di testo o si escludono reciprocamente sono contrapposte nella votazione.

³ Se non è possibile la contrapposizione, le proposte sono poste in votazione singolarmente.

⁴ Le proposte non controverse non vengono poste in votazione.

Art. 79 Votazione eventuale

¹ Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si possano contrapporre due sole proposte.

² Si vota dapprima sulle proposte che presentano la più piccola divergenza contenutistica e poi, progressivamente, sulle rimanenti, in modo da risalire a quelle con la divergenza maggiore.

³ Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri di cui al capoverso 2, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole, sulle proposte dei parlamentari, poi su quelle delle minoranze di commissione ed infine su quella del Consiglio federale. L'esito dell'ultima votazione è contrapposto alla proposta della maggioranza della commissione.

Art. 80 Voto del presidente

¹ Il presidente non partecipa al voto. In caso di parità di voti, decide.

² Se è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, il presidente partecipa al voto.

Art. 81 Voto finale

¹ Se ambedue le Camere hanno terminato le deliberazioni su una legge federale, un'ordinanza dell'Assemblea federale o un decreto federale sottostante al referendum obbligatorio o facoltativo e hanno approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione, in ciascuna Camera si procede al voto finale.

² Se ambo le Camere approvano il testo così elaborato, l'atto legislativo dell'Assemblea federale è considerato validamente riuscito.

³ Se una od ambo le Camere respingono il testo, l'atto legislativo è considerato non riuscito.

Art. 82 Pubblicazione del voto

L'esito della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo:

- a. per i voti finali, le votazioni sul complesso, le votazioni sulla clausola d'urgenza di leggi federali e le votazioni rientranti nell'ambito del freno alle spese, o
- b. qualora un dato numero di parlamentari, determinato dai regolamenti delle Camere, lo richieda per scritto.

Minoranza (de Dardel, Gross Andreas, Hubmann, Vermot)

Art. 82 Pubblicazione del voto

Il voto espresso da ciascun parlamentare viene registrato e pubblicato.

Capitolo 2: Procedura bicamerale

Sezione 1: Cooperazione delle Camere

Art. 83 Decisioni concordanti delle Camere

¹ Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono concordanza tra le due Camere.

² Non occorre una decisione concordante per le petizioni e i rapporti presentati unicamente affinché le Camere ne prendano atto.

Art. 84 Determinazione della Camera prioritaria

¹ Gli oggetti in deliberazione che devono essere trattati separatamente dalle due Camere sono attribuiti a una Camera per la prima deliberazione (Camera prioritaria).

² I presidenti si accordano sull'attribuzione. Se non giungono a un'intesa, decide la sorte.

Art. 85 Iter cronologico della trattazione nelle Camere

¹ I disegni di modifiche costituzionali e di leggi federali non urgenti sono di regola discussi per la prima volta dalle due Camere in sessioni distinte.

² Su proposta del Consiglio federale o di una Commissione la conferenza di coordinamento può decidere che un oggetto in deliberazione secondo il capoverso 1 venga eccezionalmente discusso per la prima volta in ambo le Camere nella stessa sessione.

Art. 86 Inoltro degli oggetti in deliberazione all'altra Camera

¹ Gli oggetti in deliberazione che devono essere discussi dalle due Camere e sui quali una Camera ha già deciso vengono trasmessi per deliberazione all'altra Camera.

² Una Camera può iniziare la discussione soltanto quando l'altra abbia già deciso.

³ Se all'Assemblea federale vengono sottoposti con un messaggio o un rapporto più disegni di atti legislativi, ognuno di essi può essere trasmesso alla seconda Camera dopo la rispettiva votazione sul complesso.

Art. 87 Rinvio e sospensione della procedura

¹ Se una Camera rinvia in blocco al Consiglio federale un oggetto in deliberazione, la decisione di rinvio è sottoposta all'esame dell'altra Camera.

² Se l'altra Camera non accetta la decisione di rinvio, il rinvio è nondimeno efficace qualora la Camera prioritaria lo ribadisca.

³ La stessa procedura si applica anche nel caso in cui una Camera decida di sospendere la trattazione di un oggetto in deliberazione per un periodo probabilmente superiore a un anno (sospensione).

Art. 88 Suddivisione delle deliberazioni su un disegno di atto legislativo

¹ Eccezionalmente, un disegno voluminoso di atto legislativo può essere suddiviso mediante decisione concorde delle due Camere e trasmesso in singole parti alla seconda Camera già prima della votazione sul complesso.

² I membri delle due Camere possono, sino alla votazione sul complesso, proporre di rivenire su disposizioni dell'intero disegno di atto legislativo.

³ Se le decisioni delle due Camere divergono per quanto concerne la ripartizione del disegno di atto legislativo e se la Camera che ha respinto la suddivisione conferma la propria decisione, il disegno di atto legislativo è trasmesso alla seconda Camera soltanto dopo la votazione sul complesso.

Sezione 2: Divergenze tra le Camere

Art. 89 Procedura in caso di divergenze

¹ Se dopo la deliberazione su un disegno di atto legislativo sussistono divergenze tra le Camere, le decisioni discordanti di una Camera ritornano per decisione all'altra Camera, fintanto che sia raggiunta un'intesa.

² Dopo la prima deliberazione in ciascuna Camera, l'ulteriore deliberazione si restringe esclusivamente alle questioni per le quali non è stata raggiunta un'intesa.

³ Una Camera può rivenire su altre questioni soltanto se necessario in seguito a nuove decisioni ovvero se le commissioni delle due Camere incaricate dell'esame preliminare propongono congiuntamente di rivenire sulle medesime.

Art. 90 Stralcio di un disegno di atto legislativo

Su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, le Camere possono togliere di ruolo un disegno d'atto legislativo durante la procedura di appianamento delle divergenze.

Art. 91 Costituzione di una conferenza di conciliazione

¹ Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione. La conferenza deve cercare di conseguire un'intesa.

² Le commissioni incaricate dell'esame preliminare inviano ognuna 13 membri nella conferenza di conciliazione. Se la commissione di una delle Camere annovera meno di 13 membri, essa è completata fino a raggiungere questo numero di membri. La composizione delle delegazioni delle due commissioni è retta dall'articolo 43 capoverso 3.

³ La conferenza è diretta dal presidente della commissione della Camera prioritaria.

Art. 92 Procedura decisionale nella conferenza di conciliazione

¹ La conferenza di conciliazione delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri delle delegazioni delle due commissioni. Il quorum deve essere espressamente accertato.

² La conferenza di conciliazione decide a maggioranza dei membri votanti. Il presidente partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, decide.

³ La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiana globalmente tutte le divergenze rimaste.

Art. 93 Trattazione della proposta di conciliazione nelle Camere

¹ La proposta di conciliazione è trasmessa dapprima alla Camera prioritaria e poi, sempre che la Camera prioritaria abbia approvato la proposta nel complesso, all'altra Camera.

² Se la proposta di conciliazione è respinta da una Camera, l'intero disegno è tolto di ruolo.

Art. 94 Appianamento delle divergenze in materia di preventivo e di crediti aggiuntivi

Se per il decreto federale sul preventivo della Confederazione o su un'aggiunta al medesimo viene respinta una proposta di conciliazione, la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso prevale.

Art. 95 Appianamento delle divergenze in casi speciali

Se le decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto in deliberazione nel suo complesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Ciò vale in particolare per:

- a. l'entrata in materia su un disegno di atto legislativo;
- b. l'accettazione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso;
- c. l'approvazione di un trattato internazionale;

- d. la garanzia di una costituzione cantonale;
- e. il parere su un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica;
- f. la clausola d'urgenza;
- g. la decisione di dar seguito o meno a un'iniziativa parlamentare o a un'iniziativa cantonale;
- h. l'approvazione di ordinanze del Consiglio federale;
- i. la soppressione dell'immunità;
- j. il mantenimento di un oggetto in deliberazione di cui è stato proposto lo stralcio dal ruolo.

Minoranza (de Dardel, Bühlmann, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer)

- g. la decisione di dar seguito o meno a un'iniziativa cantonale;

Capitolo 3: Procedura in caso di iniziative popolari

Sezione 1: Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

Art. 96

Se un'iniziativa popolare dichiarata formalmente riuscita chiede la revisione totale della Costituzione federale, l'Assemblea federale la sottopone al voto del popolo.

Sezione 2:

Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

a. Disposizioni comuni

Art. 97 Messaggio e disegno di decreto del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale:

- a. il più tardi un anno dopo il deposito di un'iniziativa popolare formalmente riuscita, un messaggio e il disegno di decreto federale che espone il parere dell'Assemblea federale;
- b. il più tardi un anno dopo l'approvazione da parte del popolo o dell'Assemblea federale di un'iniziativa presentata in forma generica, un messaggio e il disegno di decreto federale per una revisione parziale della Costituzione federale.

² Se il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un controprogetto o un disegno di atto legislativo strettamente connesso con l'iniziativa, il termine è prorogato a diciotto mesi.

³ L'Assemblea federale può incominciare a deliberare prima che il Consiglio federale presenti messaggio e disegno.

Art. 98 Validità delle iniziative popolari

¹ L'Assemblea federale dichiara totalmente o parzialmente nulla l'iniziativa popolare che non adempia le esigenze dell'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale.

² Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa o la sua parte controversa è considerata valida.

Art. 99 Non modificabilità del testo delle iniziative popolari

L'iniziativa deve essere sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni in tutte le sue parti valide, nel loro tenore originale.

b. Iniziativa popolare in forma di progetto elaborato

Art. 100 Raccomandazione di voto

Entro trenta giorni dal deposito di un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale decide se raccomandarne al popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto.

Art. 101 Controprogetto

¹ Se raccomanda di respingere l'iniziativa, l'Assemblea federale può sottoporre nel contempo al popolo e ai Cantoni un proprio progetto vertente sulla stessa questione costituzionale.

² L'Assemblea federale stabilisce il titolo del controprogetto oggetto della domanda che figura sulla scheda.

³ Il controprogetto deve essere messo a punto dalle Camere prima della decisione concernente la raccomandazione di voto. I presidenti delle Camere rendono attenti i parlamentari sul carattere eventuale della trattazione.

Art. 102 Procedura decisionale per la raccomandazione di voto e il controprogetto

¹ Le Camere decidono dapprima sulla raccomandazione di voto inerente all'iniziativa.

² Se le Camere raccomandano di accettare l'iniziativa, il controprogetto decade.

³ Se raccomandano di respingere l'iniziativa, le Camere devono decidere in seguito se presentare il controprogetto.

c. Iniziativa popolare sotto forma di proposta generica

Art 103 Parere e votazione popolare

¹ Entro due anni dal deposito di un'iniziativa presentata in forma di proposta generica l'Assemblea federale decide se la condivide o meno.

² Se non la condivide, la sottopone al voto del popolo.

Art. 104 Elaborazione di una modifica costituzionale da parte dell'Assemblea federale

¹ Se l'Assemblea federale condivide l'iniziativa ovvero se il popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora entro due anni una revisione parziale della Costituzione federale.

² Nell'elaborazione del progetto, l'Assemblea federale si attiene al contenuto e agli scopi dell'iniziativa.

³ Se, nell'elaborazione della revisione parziale, le Camere non riescono ad accordarsi su un pertinente disegno ovvero se quest'ultimo è respinto da una o da ambo le Camere, le decisioni delle Camere risultanti dall'ultima deliberazione sono sottoposte al voto del popolo e dei Cantoni sotto forma di varianti.

Minoranza (Vallender, Beck, Freund, Schmied Walter)

³ *Stralciare*

d. Proroga e decadenza dei termini

Art. 105 Proroga dei termini

¹ Se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso con l'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.

² Se le decisioni delle Camere in merito alla proroga del termine divergono, la proroga è considerata non riuscita.

Art. 106 Decadenza dei termini

Se una decisione concorde delle Camere non è conseguita entro il termine legale, il Consiglio federale indice la votazione popolare.

Capitolo 4: Procedura in caso di iniziative parlamentari

Art.107 Oggetto

Mediante un'iniziativa parlamentare può essere presentato un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale o ne possono essere proposte le linee fondamentali.

Minoranza (de Dardel, Aeppli Wartmann, Bühlmann, Garbani, Leutenegger, Tillmanns, Vallender)

Mediante un'iniziativa parlamentare può essere presentato un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale o proposta l'elaborazione di un progetto da parte di una commissione.

Art. 108 Inammissibilità

L'iniziativa presentata da un parlamentare o da un gruppo parlamentare è inammissibile qualora sia formulabile come proposta di emendamento relativo a un disegno di atto legislativo già sottoposto all'Assemblea federale. Sulle eccezioni decide l'Ufficio della Camera.

Art. 109 Procedura dell'esame preliminare

¹ L'iniziativa parlamentare è attribuita per esame preliminare alla commissione competente della Camera in cui è stata presentata.

² La Commissione presenta il proprio rapporto alla Camera entro nove mesi dall'attribuzione e lo correda di una proposta concernente il seguito da dare all'iniziativa.

³ Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa ha il diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute della commissione della propria Camera incaricata dell'esame preliminare.

⁴ Entro un anno dopo aver ricevuto il rapporto della commissione, la Camera decide se dare seguito all'iniziativa.

⁵ La decisione di dare seguito all'iniziativa richiede il consenso dell'altra Camera.

Minoranza I (de Dardel, Bühlmann, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer)

³ ...

...con voto consultivo alla seduta della commissione.

Minoranza II (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse)

¹ Le iniziative presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare, nonché le proposte presentate in sede di commissione e volte all'elaborazione di un'iniziativa di commissione sottostanno a un esame preliminare.

² *Stralciare*

^{2bis} La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide se darle seguito o se proporre alla Camera di non dare seguito all'iniziativa. Se la Camera approva la proposta dalla commissione, l'iniziativa è liquidata.

^{2ter} La decisione di dare seguito a all'iniziativa o di elaborare un'iniziativa di commissione richiede il consenso della commissione competente della seconda Camera. Se questa commissione non dà il proprio consenso, la decisione di dare seguito all'iniziativa richiede l'approvazione delle due Camere.

³ Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa ha il diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute della commissione della propria Camera incaricata dell'esame preliminare.

⁴ *Stralciare*

⁵ *Stralciare*

Art. 110 Oggetto dell'esame preliminare

¹ Si dà seguito a un'iniziativa se in linea di principio si ritiene necessario disciplinare la materia e se l'ulteriore iter parlamentare viene giudicato appropriato.

² La commissione esamina come un disegno di atto legislativo possa essere elaborato tempestivamente e correttamente da una commissione con i mezzi a disposizione, e ne riferisce alla Camera.

Minoranza II (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse)

¹ Si dà seguito a un'iniziativa o a una proposta di elaborazione di un'iniziativa se...

² La commissione esamina come un disegno di atto legislativo possa essere elaborato tempestivamente e correttamente da una commissione con i mezzi a disposizione.

Minoranza I (Baader Caspar, Antille, Cina, Fehr Hans, Joder, Tschuppert, Weyeneth)

^{1bis} L'iter di un'iniziativa parlamentare è considerato opportuno se:

- a. l'iniziativa propone un disegno di atto legislativo nel settore del diritto parlamentare; o
- b. l'elaborazione di un disegno di atto legislativo chiesta da mozioni trasmesse al Consiglio federale non è avvenuta tempestivamente; o
- c. l'elaborazione di un disegno di atto legislativo non può essere verosimilmente conseguita in modo più tempestivo di quello consentito dalla via della mozione.

Art. 111 Elaborazione di un progetto di atto legislativo

¹ Se le Camere decidono di dare seguito all'iniziativa, la commissione competente per materia della Camera prioritaria viene incaricata di sottoporre entro due anni alla propria Camera un progetto di atto legislativo.

² Una commissione può elaborare un progetto di atto legislativo anche senza procedere all'esame preliminare.

³ Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa può partecipare alle sedute delle commissioni della propria Camera con voto consultivo durante l'elaborazione del progetto.

⁴ Il rapporto che commenta il progetto della commissione per l'emanazione di un atto legislativo dell'Assemblea federale deve corrispondere alle esigenze poste ai messaggi del Consiglio federale (art. 140).

Minoranza I (de Dardel, Bühlmann, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer)

¹ Se la Camera decide di dare seguito all'iniziativa, la commissione competente per materia viene incaricata di sottoporre entro due anni alla Camera un progetto di atto legislativo.

Minoranza II (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse)

¹ Se si dà seguito all'iniziativa, la Commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto.

² *Stralciare*

Art. 112 Collaborazione con il Consiglio federale e con l'Amministrazione federale

¹ La commissione può avvalersi della collaborazione del dipartimento competente per ottenere tutte le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per l'elaborazione di un progetto di atto legislativo.

² Può incaricare il Consiglio federale di attuare una procedura di consultazione sul progetto preliminare e sul relativo rapporto esplicativo.

³ Presenta alla Camera il suo rapporto e il progetto di atto legislativo e li trasmette simultaneamente per parere al Consiglio federale.

Art. 113 Proroga dei termini e stralcio dal ruolo

¹ Se la commissione non presenta entro due anni il proprio progetto di atto legislativo, la Camera, su proposta della commissione stessa o dell'Ufficio, decide se il termine debba essere prorogato o se l'iniziativa debba essere tolta di ruolo.

² La commissione può proporre alla Camera di togliere di ruolo l'iniziativa se:

- a. l'iniziativa risulta già adempiuta da un altro disegno di atto legislativo; oppure
- b. non risulta necessario mantenere l'incarico conferito alla commissione.

Art. 114 Trattazione del progetto di atto legislativo nelle Camere

¹ Il progetto della commissione è trattato in procedura ordinaria.

² Nella commissione della seconda Camera, il progetto della Camera prioritaria è difeso da un membro della commissione che lo ha elaborato.

Capitolo 5: Procedura in caso di iniziative cantonali

Art. 115 Oggetto

Qualsiasi Cantone può presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o proporre l'elaborazione di un progetto.

Art. 116 Procedura dell'esame preliminare

¹ L'iniziativa è attribuita in ciascuna Camera alla commissione competente per l'esame preliminare.

² La commissione della Camera prioritaria riferisce a quest'ultima entro nove mesi dall'attribuzione e propone nel proprio rapporto se dare seguito o meno all'iniziativa.

³ Al rapporto e alla proposta si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 110.

⁴ Nell'ambito dell'esame preliminare, la commissione della Camera prioritaria sente una rappresentanza del Cantone.

Minoranza (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse)

¹ Le iniziative cantonali sottostanno a un esame preliminare.

² *Stralciare*

³ All'esame preliminare si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 110.

^{3bis} La decisione di dare seguito all'iniziativa richiede il consenso delle Commissioni competenti di ambo le Camere. Se una commissione non dà il proprio consenso, la decisione spetta alla Camera. Se anche la Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera. La seconda decisione di rifiuto da parte di una Camera è definitiva.

Art. 117 Elaborazione di un progetto di atto legislativo

¹ Se ambo le Camere decidono di darle seguito, l'iniziativa cantonale è nuovamente attribuita a una di esse per prima trattazione conformemente all'articolo 84.

² Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 111-114. Lo stralcio dal ruolo di un'iniziativa richiede il consenso dell'altra Camera. Vi è stralcio dal ruolo anche quando la Camera prioritaria decide di non entrare in materia sul progetto della commissione o lo respinge nella votazione sul complesso.

Minoranza (Cina, Eberhard, Lustenberger, Meyer Thérèse)

¹ Se le è dato seguito, l'iniziativa è nuovamente...

Capitolo 6: Procedura in caso di interventi parlamentari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 118

¹ Sono interventi parlamentari:

- a. la mozione;
- b. il postulato;
- c. l'interpellanza;
- d. l'interrogazione.

² Gli interventi sono rivolti:

- a. al Consiglio federale, se lo si invita a prendere un provvedimento o a dare un'informazione;
- b. all'Ufficio della Camera in cui sono stati presentati, se si riferiscono a questioni inerenti all'organizzazione o alla procedura parlamentari;
- c. al Tribunale federale, se si riferiscono alla sua gestione o alle sue finanze; le mozioni sono escluse.

³ In caso di interventi rivolti agli Uffici delle Camere e al Tribunale federale si applicano per analogia gli articoli 119-124.

⁴ Gli interventi possono essere presentati da una commissione nonché, durante la sessione, da un gruppo o da un parlamentare.

⁵ Un intervento di un parlamentare o di un gruppo è tolto di ruolo senza decisione della Camera se:

- a. la Camera non l'ha trattato definitivamente entro due anni dalla presentazione; o
- b. il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.

Minoranza I (Beck, Cina, Eberhard, Glur, Tillmanns, Vallender)

^{4bis} Le mozioni o i postulati che chiedono una modifica o l'esame di una modifica di un atto legislativo vengono trattati entro due anni dall'Assemblea federale, tranne in casi eccezionali debitamente motivati.

⁵ Gli altri interventi di un parlamentare o di un gruppo sono tolti di ruolo ...

Minoranza II (Vallender, Antille, Beck, Cina, Eberhard)

⁵ ...

- a. la Camera ...
presentazione; questa disposizione non vale per le mozioni; o ...

Sezione 2: Mozione

Art. 119 Oggetto

¹ La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento.

² Se il provvedimento richiesto rientra nella sfera di competenze del Consiglio federale, la mozione va intesa quale direttiva cui si può derogare solo in casi motivati.

³ La mozione è inammissibile se intende influire su una decisione amministrativa o su ricorso da prendere in una procedura disciplinata dalla legge.

Minoranza (Vallender, Antille, Beck, Engelberger, Joder, Lalive d'Épinay, Lustenberger, Zwygart)

² Se è competente per prendere il provvedimento richiesto, il Consiglio federale vi provvede direttamente o sottopone all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo che consenta di conseguire lo scopo della mozione.

Art. 120 Trattazione nelle Camere

¹ Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione entro la sessione successiva.

² Una mozione di commissione deve essere trattata dalla Camera prima dei seguenti oggetti in deliberazione, sempre che essi non siano strettamente e materialmente connessi con un disegno di atto legislativo o un rapporto:

- a. altri interventi;
- b. esami preliminari delle iniziative parlamentari e cantonali respinte dalla Commissione ad hoc.

³ Su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, le mozioni vengono tolte di ruolo se sono state adempiute oppure se non devono più essere mantenute.

⁴ Una mozione richiede il consenso delle due Camere tranne che si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.

⁵ Su proposta di una commissione, la seconda Camera può procedere a una modifica della mozione. In tal caso, la Camera prioritaria può acconsentire alla modifica in seconda lettura oppure respingere definitivamente la mozione.

Art. 121 Rapporto del Consiglio federale e stralcio dal ruolo

¹ Il Consiglio federale riferisce nell'ambito del rapporto di gestione sullo stato dei lavori delle mozioni non ancora adempiute.

² Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso delle due Camere, tranne che la mozione si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.

Sezione 3: Postulato

Art. 122 Oggetto

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito. Un rapporto può essere chiesto anche su qualsiasi altro oggetto.

Art. 123 Procedura

¹ Di norma il Consiglio federale si pronuncia su un postulato entro la sessione successiva.

² Il postulato è deciso se una Camera l'accoglie.

³ Il Consiglio federale adempie un postulato riferendone in un rapporto separato, nel rapporto di gestione o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale.

⁴ Il Consiglio federale riferisce nel rapporto di gestione sullo stato dei lavori concernenti i postulati non ancora adempiuti.

⁵ Su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, i postulati vengono tolti di ruolo se sono stati adempiuti o se non devono più essere mantenuti. Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso della Camera che ha accolto il postulato.

Sezione 4: Interpellanza e interrogazione

Art. 124

¹ Con un'interpellanza o un'interrogazione il Consiglio federale è invitato a dare informazioni su affari della Confederazione.

² Il Consiglio federale risponde di norma entro la sessione successiva.

³ L'interpellanza e l'interrogazione possono essere dichiarate urgenti.

⁴ Un'interpellanza è liquidata se la discussione chiesta dall'interpellante è avvenuta nella Camera o se quest'ultima ha rifiutato la discussione.

⁵ Le interrogazioni non sono trattate nella Camera; sono liquidate con la risposta del Consiglio federale.

Capitolo 7: Procedura in caso di petizioni e di domande concernenti la gestione

Art. 125 Trattazione delle petizioni

¹ Le petizioni vengono discusse preliminarmente dalle commissioni competenti per materia delle due Camere. Le commissioni ne riferiscono alla rispettiva Camera e presentano una proposta in merito.

² Se sostiene quanto chiesto nella petizione, la commissione incaricata dell'esame preliminare sottopone alla Camera un'iniziativa parlamentare o un intervento in tal senso.

³ Se respinge la petizione, la commissione incaricata dell'esame preliminare propone alla Camera di prenderne atto senza darle seguito.

⁴ Se sostiene la petizione contrariamente alla proposta della commissione, la Camera rinvia la petizione alla commissione incaricandola di elaborare un'iniziativa parlamentare o un intervento ai sensi del capoverso 2.

⁵ Alle petizioni il cui obiettivo non possa essere raggiunto dall'Assemblea federale con un'iniziativa parlamentare o con un intervento oppure che hanno un contenuto manifestamente fuorviante o querulomane possono dare direttamente risposta i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Art. 126 Petizioni concernenti oggetti in deliberazione già pendenti

¹ Le petizioni concernenti un oggetto in deliberazione già pendente dinanzi all'Assemblea federale sono attribuite alla commissione incaricata dell'esame preliminare di tale oggetto.

² La commissione incaricata dell'esame preliminare decide se intende recepire la petizione presentando alla Camera una proposta inerente a un oggetto in deliberazione già pendente.

³ Il relativo rapporto è presentato nell'ambito delle deliberazioni.

Art. 127 Informazione

Al termine della trattazione della petizione nelle due Camere, i petenti vengono informati del modo in cui è stato tenuto conto della loro richiesta.

Art. 128 Domande concernenti la gestione

Le domande concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni della gestione o delle finanze.

Titolo sesto: Elezioni e conferma di elezioni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art.129 Principi

- ¹ Il voto in materia di elezioni nell'Assemblea federale è segreto.
- ² Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide.
- ³ Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle.
- ⁴ Se il numero dei candidati che ottengono la maggioranza assoluta è superiore a quello dei mandati, vengono eliminati i candidati che hanno ottenuto meno voti.

Art. 130 Nullità e suffragi cancellati

- ¹ Sono nulle le schede contenenti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.
- ² I suffragi dati a persone ineleggibili, già elette o eliminate dal ballottaggio, nonché a persone non univocamente identificabili vengono cancellati.
- ³ Se il nome di un candidato figura più di una volta su una scheda, le ripetizioni vengono cancellate.
- ⁴ Se la scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati, i nomi in soprannumero sono stralciati a cominciare dalla fine della lista.
- ⁵ Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, il turno di scrutinio è annullato e va ripetuto.

Capitolo 2: Elezione del Consiglio federale

Art. 131 Rinnovo integrale

- ¹ I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale plenaria nella sessione successiva al rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
- ² I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l'ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti. Vengono assegnati dapprima i seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica.
- ³ I primi due turni di scrutinio sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.
- ⁴ È eliminato dall'elezione il candidato che:
 - a. ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi;
 - b. ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi.

Minoranza (Weyeneth)

² Il rinnovo avviene mediante rielezione dei consiglieri federali che si ripresentano o, in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un consigliere federale, mediante un'elezione complementare.

³⁻⁴ *Stralciare*

Minoranza (Weyeneth)

Art. 131a Rielezione

¹ Funge da scheda una lista nominativa dei consiglieri federali che si ripresentano, elencati in ordine di anzianità di servizio.

² Gli elettori possono cancellare singoli candidati. I nomi aggiunti non vengono considerati. Le schede su cui tutti i nomi sono stati cancellati rimangono valide e contano per la determinazione della maggioranza assoluta.

³ Si procede a due turni di scrutinio. I candidati che non raggiungono la maggioranza assoluta possono essere candidati nell'elezione complementare.

Art. 132 Seggi vacanti

¹ I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione in cui è pervenuta la lettera di dimissioni o in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante.

² Il membro neoeletto entra in funzione il più tardi due mesi dopo l'elezione.

³ Se devono essere assegnati più seggi vacanti, è determinante l'ordine di anzianità di servizio del consigliere federale uscente.

Minoranza (Weyeneth)

Art. 132 Elezione complementare

^{1a} Si procede a un'elezione complementare in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un consigliere federale.

¹ ...

² ...

³ Se nell'elezione complementare devono essere assegnati più seggi, questi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive. L'ordine delle votazioni è dato dall'anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti.

⁴ I primi due turni di scrutinio sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.

⁵ È eliminato dall'elezione il candidato che:

- a. ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi;
- b. ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi.

Art. 133 Elezione della presidenza del Consiglio federale

Il presidente della Confederazione e il vicepresidente sono eletti per un anno, singolarmente e in votazione successive, fra i membri del Consiglio federale.

Capitolo 3: Elezione del Tribunale federale

Art. 134 Rinnovo integrale

¹ L'elezione dei Tribunali della Confederazione si svolge prima dell'inizio del nuovo periodo amministrativo separatamente per i diversi Tribunali nonché per i giudici e i giudici supplenti.

² Il rinnovo avviene mediante la rielezione dei magistrati che si ripresentano oppure, in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice, mediante elezione complementare.

Art. 135 Rielezione

¹ Funge da scheda una lista nominativa dei magistrati che si ripresentano, elencati secondo l'ordine di anzianità di servizio.

² Gli elettori possono cancellare singoli candidati. I nomi aggiunti non sono considerati. Le schede su cui tutti i nomi sono stati cancellati rimangono valide e contano per la determinazione della maggioranza assoluta.

³ L'elezione avviene in un solo turno. I candidati che non ottengono la maggioranza assoluta possono essere candidati nell'elezione complementare.

Art. 136 Elezione complementare

¹ Si procede a un'elezione complementare in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice.

² Se fino al giorno precedente quello dell'elezione il numero dei candidati annunciati all'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria non supera quello dei seggi vacanti e se l'elezione di conferma non provoca nuove vacanze, funge da scheda una lista nominativa dove i candidati sono elencati in ordine alfabetico, altrimenti una lista non compilata con un numero di linee pari a quello dei seggi da assegnare.

³ I primi due turni sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.

⁴ È eliminato dall'elezione il candidato che:

- a ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi; o
- b ottiene il minor numero di voti fra quelli in soprannumero, dal terzo turno in poi.

Art. 137 Elezione delle presidenze dei Tribunali della Confederazione

Il presidente e il vicepresidente di un tribunale sono eletti per un biennio. Sono eletti simultaneamente, ma su due schede distinte.

Capitolo 4: Altre elezioni

Art. 138

L'Assemblea federale procede alle altre elezioni previste dalla Costituzione o dalla legge attenendosi alle norme applicabili all'elezione del Consiglio federale.

Capitolo 5: Conferma di elezioni

Art. 139

¹ L'Assemblea federale procede alle conferme di elezioni demandate per legge.

² Una commissione dell'Assemblea federale plenaria dà il proprio preavviso sull'elezione, eccettuata quella del segretario generale dell'Assemblea federale. La commissione può a tal fine sentire la persona interessata e una rappresentanza dell'organo che l'ha eletta. La commissione propone all'Assemblea federale plenaria di confermare o meno l'elezione.

³ L'Assemblea federale plenaria decide a scrutinio segreto, a maggioranza dei membri votanti, circa la conferma o non conferma dell'elezione. In caso di mancata conferma, l'organo eleggente deve procedere a una nuova elezione.

Titolo settimo: Relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale

Capitolo 1: Testi del Consiglio federale

Art. 140 Messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi

¹ Il Consiglio federale sottopone i suoi disegni di atti legislativi all'Assemblea federale corredandoli di un messaggio esplicativo.

² Nel messaggio, oltre alla motivazione contenutistica del disegno di atto legislativo, vengono in particolare commentati:

- a. la base giuridica, le ripercussioni sui diritti fondamentali, la compatibilità con il diritto di rango superiore e il rapporto con il diritto europeo;
- b. le deleghe di competenza previste nel disegno di legge;
- c. i punti di vista e le alternative discusse nella procedura preparlamentare, nonché il relativo parere dell'Esecutivo;

- d. la prevista realizzazione del disegno, la prevista valorizzazione della realizzazione medesima e l'esame dell'idoneità all'attuazione nella procedura preparlamentare;
- e. le ripercussioni dell'atto legislativo e della sua esecuzione a livello finanziario e di effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché le modalità di copertura dei costi, l'influsso sulla pianificazione finanziaria e il rapporto costi-utilità;
- f. le ripercussioni sull'economia, sulla società e sull'ambiente;
- g. il rapporto del disegno di atto legislativo con il programma di legislatura;
- h. le ripercussioni sulla parità dei sessi.

Art. 141 Preventivo, aggiunte al preventivo e consuntivo della Confederazione

¹ Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale:

- a. il disegno di preventivo della Confederazione, il più tardi il 30 settembre di ogni anno;
- b. i disegni di aggiunte ordinarie al preventivo e crediti aggiuntivi, il più tardi il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno;
- c. il consuntivo della Confederazione, il più tardi il 31 marzo di ogni anno.

² Riprende nel suo disegno di preventivo e nel consuntivo della Confederazione, senza modificarli, i progetti di preventivo e i consuntivi dell'Assemblea federale, del Tribunale federale e del Controllo federale delle finanze.

³ Il Tribunale federale difende il proprio progetto di preventivo e il proprio consuntivo dinanzi all'Assemblea federale. Per l'Assemblea federale questo compito è assunto dalla Delegazione amministrativa e per il Controllo federale delle finanze dalla Delegazione delle finanze.

Art. 142 Piano finanziario

¹ Il Consiglio federale sottopone annualmente all'Assemblea federale, il più tardi il 30 settembre, il rapporto concernente il piano finanziario relativo ai tre anni seguenti a quello del preventivo, nonché un disegno di decreto federale semplice concernente il piano finanziario medesimo.

² L'Assemblea federale si pronuncia mediante decreto federale semplice sulle uscite e sulle entrate, ripartite per gruppi.

Art. 143 Obiettivi annuali del Consiglio federale e rapporto di gestione

¹ Prima che inizi la sessione invernale il Consiglio federale comunica all'Assemblea federale i suoi obiettivi per l'anno successivo. Tali obiettivi devono essere conformi al programma di legislatura.

² Il più tardi il 31 marzo, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale i rapporti concernenti la sua gestione nell'anno precedente.

³ Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno considerato. Informa altresì sugli obiettivi e provvedimenti determinanti nell'anno in questione. Eventuali deroghe nonché progetti non pianificati devono essere motivati.

Art. 144 Trattazione del rapporto di gestione

¹ Il presidente della Confederazione difende il rapporto di gestione dinnanzi alle Camere.

² L'Assemblea federale approva i rapporti di gestione mediante decreti federali semplici.

Art. 145 Programma di legislatura

¹ All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sul programma di legislatura e il disegno di decreto federale semplice sugli obiettivi del programma medesimo.

² Il programma di legislatura consta delle direttive della politica governativa e del piano finanziario di legislatura; direttive e piano sono coordinati quanto alla materia e alla durata.

³ Le direttive espongono le linee di forza politiche e gli obiettivi più importanti che il Consiglio federale intende perseguire nella nuova legislatura. Per ciascun obiettivo sono indicate le misure prioritarie.

⁴ Le direttive danno inoltre una veduta d'insieme sui progetti pianificati per la nuova legislatura e sugli affari più importanti rientranti nella sfera di competenza del Consiglio federale.

⁵ Il piano finanziario di legislatura stabilisce il fabbisogno finanziario della legislatura sulla scorta dell'ordine di priorità fissato nelle direttive e indica come tale fabbisogno debba essere coperto.

Art. 146 Trattazione del programma di legislatura

¹ Le due Camere deliberano separatamente nella stessa sessione sul rapporto concernente il programma di legislatura e sul disegno di decreto federale semplice concernente gli obiettivi del programma. La Camera prioritaria cambia con ogni legislatura.

² Il presidente della Confederazione difende il rapporto sul programma di legislatura dinnanzi alle Camere.

Art. 147 Altre pianificazioni e rapporti

¹ Oltre alle pianificazioni e ai rapporti previsti dalla legge, il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale altre pianificazioni e rapporti concernenti singoli settori e questioni materiali.

² Presenta all'Assemblea federale sotto forma di disegni di decreti federali, semplici o meno, gli obiettivi o le conclusioni di importanti pianificazioni o rapporti.

³ Sottopone periodicamente secondo il capoverso 2 un rapporto sulla politica estera della Svizzera.

⁴ Altri rapporti sono sottoposti all'Assemblea federale per informazione o perché ne prenda atto.

⁵ Su proposta della commissione incaricata dell'esame preliminare, le Camere possono trasmettere al Consiglio federale mozioni che lo invitano a procedere a modifiche dei piani.

Art. 148 Trasmissione di messaggi e rapporti del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale trasmette ai Servizi del parlamento i suoi messaggi e rapporti il più tardi quattordici giorni prima della seduta della commissione incaricata dell'esame preliminare.

² I Servizi del Parlamento inoltrano ai parlamentari la documentazione che il Consiglio federale e l'Amministrazione federale indirizzano all'Assemblea federale o alle sue commissioni.

Capitolo 2: Relazioni delle commissioni con il Consiglio federale

Art. 149 Diritti d'informazione generali

¹ Le commissioni e le sottocommissioni da esse istituite sono autorizzate, per l'adempimento dei loro compiti, a:

- a invitare il Consiglio federale alle proprie sedute per ottenere informazioni, ed esigere rapporti dal medesimo;
- b esigere che il Consiglio federale metta a loro disposizione documenti, per consultazione, sempre che essi non servano direttamente al processo decisionale del Collegio governativo o non debbano essere tenuti segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi di controspionaggio;
- c d'intesa con il Consiglio federale, interrogare persone al servizio della Confederazione.

² Le commissioni prendono provvedimenti appropriati per tutelare il segreto. Possono in particolare prevedere che le informazioni sottostanti al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 9 pervengano unicamente a una sottocommissione.

³ Se tra una commissione e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l'entità dei diritti d'informazione, la presidenza della Camera decide definitivamente dopo aver sentito il Consiglio federale. Per preparare questa decisione, la presidenza può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

Art. 150 Consultazione in caso di emanazione di ordinanze

¹ La commissione competente può esigere che il Consiglio federale le sottoponga per consultazione un disegno di ordinanza.

² Il Consiglio federale annuncia l'emanazione o la modifica di un'ordinanza all'Assemblea federale eccetto che trattasi di un testo emanato o modificato immediatamente a complemento di un atto legislativo dell'Assemblea federale.

Art. 151 Informazione e consultazione nell'ambito della politica estera

¹ Le commissioni competenti per la politica estera e il Consiglio federale curano il contatto reciproco e lo scambio di opinioni.

² Il Consiglio federale informa regolarmente, tempestivamente e in modo completo le presidenze delle Camere e le commissioni competenti per la politica estera sugli sviluppi importanti della politica estera. Le commissioni competenti per la politica estera trasmettono queste informazioni alle altre commissioni interessate.

³ In caso di progetti essenziali, nonché prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera. In casi urgenti, ne consulta le presidenze. Informa quest'ultime sullo stato di realizzazione dei progetti e sul proseguimento dei negoziati.

⁴ Le commissioni competenti per la politica estera o altre commissioni interessate possono esigere che il Consiglio federale le informi o consulti.

Art. 152 Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

¹ Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 149, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi e ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori.

² Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché necessario per l'esercizio dell'alta vigilanza. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge di procedura civile federale¹¹

³ Le commissioni di vigilanza informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o farsi consegnare documenti.

⁴ Fatto salvo l'articolo 149 capoverso 1 lettera b, decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione.

⁵ Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 149 capoverso 2. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti di informazione non fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta.

¹¹ RS 273

Art. 153 Diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza

¹ Alle delegazioni delle commissioni di vigilanza non può essere sottaciuta alcuna informazione.

² Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno, oltre ai diritti d'informazione di cui agli articoli 149 e 152, il diritto di:

- a consultare documenti che servono direttamente al processo decisionale del Consiglio federale o che devono essere tenuti segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi di controspionaggio;
- b interrogare persone in veste di testimoni.

³ La Delegazione delle finanze riceve correntemente e regolarmente tutte le decisioni del Consiglio federale, corapporti inclusi.

Art. 154 Interrogatorio e esame dei testimoni da parte delle delegazioni delle commissioni di vigilanza

¹ Prima di qualsiasi interrogatorio, va accertato se una persona debba essere sentita a titolo di persona informata sui fatti o di testimone.

² L'esame formale dei testimoni è ordinato soltanto se una fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo. Ogni persona è tenuta a deporre.

³ Una persona contro cui è diretta interamente o soprattutto un'inchiesta può essere interrogata soltanto in veste di persona informata sui fatti.

⁴ I testimoni devono essere resi attenti al loro obbligo di deporre e di dire la verità; le persone informate sui fatti, sul loro diritto di non deporre. È fatto salvo il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge di procedura civile federale¹².

⁵ Gli interrogatori sono registrati su un supporto del suono ai fini della verbalizzazione. I verbali sono presentati per firma alle persone interrogate.

⁶ Alla procedura e ai diritti degli interessati sono applicabili gli articoli 165-170.

Art. 155 Statuto delle persone al servizio della Confederazione

¹ Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.

² È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge di procedura civile federale¹³.

³ Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere

¹² RS 273

¹³ RS 273

oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto su parere della commissione medesima.

⁴ Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante.

Art. 156 Parere dell'autorità interessata

All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che una commissione di vigilanza o una sua delegazione riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.

Art. 157 Raccomandazione all'autorità responsabile

¹ Nell'ambito dell'alta vigilanza, le commissioni di vigilanza e le loro delegazioni possono rivolgere raccomandazioni all'autorità politicamente responsabile.

² Il Consiglio federale informa sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

³ Le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità politicamente responsabile vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

Capitolo 3: Rappresentanza del Consiglio federale nell'Assemblea federale

Art. 158 Partecipazione del Consiglio federale ai dibattiti delle Camere

¹ Ai dibattiti dell'Assemblea federale partecipa di norma il capo del dipartimento competente per l'oggetto in deliberazione.

² I consiglieri federali possono farsi accompagnare da persone al servizio della Confederazione o da specialisti. A richiesta del consigliere federale, a costoro può essere concessa la parola su questioni che richiedono speciali conoscenze tecniche.

Art. 159 Partecipazione del Consiglio federale alle sedute delle commissioni

¹ Un consigliere federale partecipa di norma alle sedute di commissione in cui vengono trattati oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale o in merito ai quali il Consiglio federale ha dato il proprio parere.

² D'intesa con il presidente della commissione, i consiglieri federali possono farsi rappresentare da persone al servizio della Confederazione.

³ I consiglieri federali e i loro rappresentanti possono farsi accompagnare da specialisti.

Art. 160 Partecipazione del cancelliere della Confederazione

Il cancelliere della Confederazione difende gli affari della Cancelleria federale nelle Camere e nelle commissioni.

Titolo ottavo: Relazioni tra l'Assemblea federale e il Tribunale federale

Art. 161

¹ Le relazioni di servizio tra l'Assemblea federale e il Tribunale federale sono rette per analogia dalle seguenti disposizioni concernenti le relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale:

- a. preventivo e consuntivo della Confederazione (art.141 cpv. 1);
- b. rapporto di gestione (art. 143 cpv. 2 e 144 cpv. 2);
- c. relazioni delle commissioni con il Consiglio federale (titolo settimo, capitolo 2);
- d. commissione parlamentare d'inchiesta (titolo nono).

² Il Tribunale federale designa un proprio membro per difendere dinnanzi all'Assemblea federale e alle sue commissioni il proprio progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione, nonché i propri pareri in merito a interventi che si riferiscono alla sua gestione generale o finanziaria.

³ Il membro del Tribunale federale può, nelle commissioni, farsi accompagnare o, d'intesa con il presidente della commissione, rappresentare da persone al servizio della Confederazione.

⁴ Le commissioni danno al Tribunale federale l'occasione di esprimersi su disegni di atti legislativi da esse esaminati e concernenti le competenze, l'organizzazione o l'amministrazione del Tribunale medesimo.

Titolo nono: Commissione parlamentare d'inchiesta

Art. 162 Compiti e istituzione

¹ Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio.

² Sentito il Consiglio federale, la commissione d'inchiesta è istituita con decreto federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari.

Art. 163 Organizzazione

¹ La commissione d'inchiesta consta di quattro membri di ciascuna Camera.

² Per la designazione dei membri e della presidenza si applica per analogia l'articolo 43 capoversi 1 e 2 e, per la procedura decisionale, l'articolo 92 capoversi 1 e 2.

³ La commissione d'inchiesta dispone di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento. La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni.

Art. 164 Procedura

¹ La Commissione d'inchiesta prende i provvedimenti procedurali necessari alle indagini in conformità del suo mandato e della presente legge.

² Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestare assistenza amministrativa e giudiziaria alla commissione d'inchiesta.

³ Sugli atti di procedura più importanti è steso processo verbale.

Art. 165 Diritti d'informazione

¹ Per l'adempimento del suo mandato stabilito nel decreto federale, la commissione d'inchiesta ha gli stessi diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza (art. 149, 152, 153, 154 e 155).

² La Commissione d'inchiesta può, nel singolo caso, far capo a inquirenti per l'assunzione delle prove. Gli inquirenti operano conformemente al mandato e alle istruzioni della commissione.

³ La commissione d'inchiesta non può delegare agli inquirenti il diritto di esaminare testimoni.

⁴ Le persone interrogate dagli inquirenti hanno il diritto di non rispondere, nonché di rifiutarsi di consegnare documenti. In questo caso, vengono interrogate dalla commissione d'inchiesta.

⁵ All'assunzione delle prove si applicano per analogia gli articoli 42-48 e 51-54 della legge di procedura civile federale¹⁴, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 166 Status del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'audizione di persone informate sui fatti e di testimoni, di porre domande complete e di esaminare i documenti esibiti, i pareri e i verbali d'interrogatorio della commissione d'inchiesta.

² Può pronunciarsi sul risultato dell'inchiesta davanti alla commissione d'inchiesta e in un rapporto all'Assemblea federale.

³ Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante in seno alla commissione d'inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di esercitare i diritti del Consiglio federale conformemente al capoverso 1.

Art. 167 Diritti degli interessati

¹ La commissione d'inchiesta stabilisce quali persone sono direttamente toccate nei loro interessi dall'inchiesta e le informa immediatamente. Per quanto implicate, compete loro il diritto di cui all'articolo 166 capoverso 1.

² La commissione d'inchiesta può restringere o negare alle persone implicate il diritto di assistere alle audizioni e di consultare i documenti, qualora l'interesse dell'inchiesta ancora in corso o la protezione di altre persone lo esigano. In tal caso, ne comunica loro, a voce o per scritto, il contenuto essenziale e dà loro la possibilità di esprimersi e di proporre prove ulteriori.

³ Contro le persone implicate non si possono usare prove che non sono state loro comunicate.

⁴ La commissione d'inchiesta può consentire alle persone implicate, se ne fanno richiesta, di farsi patrocinare da un avvocato per l'intera procedura o per singole sedute, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può unicamente proporre prove e porre domande complete.

⁵ Chiuse le indagini e prima della presentazione del rapporto alle Camere, alle persone cui sono mossi rimproveri è data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che le riguarda. Esse hanno la possibilità, entro un termine adeguato, di esprimersi a voce o per scritto davanti alla commissione d'inchiesta.

⁶ Il senso delle loro osservazioni, presentate a voce o per scritto, deve essere riportato fedelmente nel rapporto.

Art. 168 Obbligo del segreto

¹ Tutte le persone partecipanti alle sedute e alle audizioni sono tenute al segreto fintanto che il rapporto della commissione d'inchiesta all'Assemblea federale non sia pubblicato. Le persone interrogate non sono in particolare autorizzate nei confronti dei loro superiori a rilasciare dichiarazioni sulle audizioni o sulle domande di documentazione.

² Dopo la presentazione del rapporto, si applicano le disposizioni generali sulla natura confidenziale delle sedute di commissione.

³ Sulle domande di consultazione degli atti durante il termine di protezione decidono il presidente e il vicepresidente della commissione d'inchiesta o, se essi non fanno più parte della Camera, il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

Art. 169 Falsa testimonianza, falsa perizia

¹ Chiunque, come testimone, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso accertamento o fornisce una falsa perizia nella procedura davanti alla commissione d'inchiesta è punito in conformità dell'articolo 307 del Codice penale¹⁵.

² Chiunque, senza un motivo previsto dalla legge, si rifiuta di fare una dichiarazione o di consegnare un documento è punito in conformità dell'articolo 292 del Codice penale.

³ I reati, compresa la violazione del segreto conformemente all'articolo 168 capoverso 1, sottostanno alla giurisdizione federale.

¹⁵ RS 311.0

Art. 170 Riperussioni su altre procedure e indagini

¹ L'istituzione di una commissione d'inchiesta da parte dell'Assemblea federale esclude che altre commissioni si occupino di chiarire ulteriormente i fatti menzionati nel mandato conferito alla commissione d'inchiesta.

² L'istituzione di una commissione d'inchiesta non impedisce l'esecuzione di procedure giudiziarie civili e amministrative né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

³ Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono o sono stati oggetto di un'inchiesta parlamentare possono essere avviate unicamente con l'autorizzazione della commissione d'inchiesta. Le procedure in corso devono essere sospese finché la commissione d'inchiesta non ne autorizzi il proseguimento.

⁴ Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito la commissione d'inchiesta. Se la commissione d'inchiesta è già stata sciolta, decidono il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

Minoranza (Beck, de Dardel, Hubmann, Thanei, Vermot, Vollmer)

³ Indagini della polizia giudiziaria e inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono o sono stati oggetto di un'inchiesta parlamentare possono essere avviate unicamente con l'autorizzazione della commissione d'inchiesta. Le procedure in corso devono essere sospese finché la commissione d'inchiesta non ne autorizzi il proseguimento. Le indagini penali possono riprendere senza la sua autorizzazione appena l'Assemblea federale abbia terminato di deliberare sul rapporto della commissione d'inchiesta.

Titolo decimo: Disposizioni finali

Art. 171 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. la legge federale del 26 marzo 1934¹⁶ sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione;
2. la risoluzione federale del 15 novembre 1848¹⁷ sul giuramento da prestarsi dalle supreme autorità federali;
3. la legge del 23 marzo 1962¹⁸ sui rapporti fra i Consigli.

Art. 172 Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

¹⁶ CS I 148

¹⁷ CS I 431

¹⁸ RU 1962 831

1. Legge federale sui diritti politici¹⁹

Art. 18

Abrogato

Art. 53, Titolo e cpv. 1

Verificazione dei poteri e costituzione

¹ Nella seduta costitutiva dopo l'elezione del Consiglio nazionale deve essere dapprima accertata la validità delle elezioni. La Camera è costituita appena le elezioni di almeno due terzi dei membri sono dichiarate valide. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura in un regolamento.

Art. 59 Termine

Per gli atti legislativi sottostanti al referendum facoltativo, il termine per la raccolta delle firme, comprese le attestazioni del diritto di voto, è di 100 giorni dalla pubblicazione ufficiale nel Foglio federale.

2. Legge sulla responsabilità²⁰

Art. 1 cpv. 1 lett. a

Abrogata

Art. 2 cpv. 2

I membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione non possono essere chiamati a rispondere dei pareri da loro espressi nell'Assemblea federale o nei suoi organi.

Art. 14 cpv. 1, 3 e 4

¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall'Assemblea federale, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.

³ *Abrogato*

⁴ Le due Camere, ove deliberino di concedere il permesso, dispongono anche circa la sospensione provvisoria dell'incolpato.

¹⁹ RS 161.1

²⁰ RS 170.32

3. Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione²¹

Art. 7a Conclusione autonoma di trattati internazionali da parte del Consiglio federale (*nuovo*)

¹ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

² Parimenti in modo autonomo può concludere trattati internazionali di portata limitata. Sono tali in particolare i trattati che:

- a. non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;
- b. servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale;
- c. concernono materie ricadenti nella sfera di competenze del Consiglio federale e per le quali risulta opportuna una normativa a livello di trattato internazionale.
- d. sono soprattutto diretti alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari.

Art. 48a (nuovo) Conclusione di trattati internazionali

¹ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. Per trattati di portata limitata, può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale.

² Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali.

Art. 61a (nuovo) Immunità

¹ Contro un consigliere federale e contro il cancelliere della Confederazione non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla loro condizione o attività ufficiale, se non con il loro consenso scritto o con l'autorizzazione del Consiglio federale.

² Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito del Consiglio federale, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.

³ Il consigliere federale o cancelliere della Confederazione che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare al Consiglio federale che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze importanti. La domanda non ha effetto sospensivo.

²¹ RS 172.010

⁴ L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

⁵ Contro il negato consenso a procedere penalmente contro un consigliere federale o il cancelliere della Confederazione si può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

L'attuale art. 61a diviene art. 61b.

Titolo quinto, capitolo 2^{ter} (nuovo):

Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione

Art. 62d (nuovo) Esenzione fiscale

La Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni autonome sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono eccettuati gli immobili che non servono direttamente a scopi di pubblica utilità.

Art. 62e (nuovo) Responsabilità civile

¹ I Cantoni rispondono dei danni arrecati alla proprietà della Confederazione in seguito a turbamenti dell'ordine pubblico.

² Le norme cantonali e comunali sugli obblighi di assicurazione non si applicano alla Confederazione.

Titolo quinto, capitolo 2^{quater} (nuovo):

Diritto di polizia

Art. 62f (nuovo)

Il diritto di polizia negli edifici federali è esercitato dalla Confederazione.

4. Legge sull'organizzazione giudiziaria²²

Art. 5a (nuovo) Immunità

¹ Contro un membro del Tribunale federale non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione del plenum del Tribunale.

² Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito del plenum del Tribunale, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.

²² RS 173.110

³ Il membro del Tribunale federale che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare al plenum del Tribunale che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze importanti. La domanda non ha effetto sospensivo.

⁴ L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

⁵ Contro il negato consenso a procedere penalmente contro un membro del Tribunale federale si può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

5. Codice penale²³

Art. 340

Sono sottoposti alla giurisdizione federale:

I reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale;

questi stessi reati, se diretti contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore pubblico della Confederazione o contro il suo sostituto;

(resto immutato)

6. Procedura penale militare²⁴

Art. 15a (nuovo) Giuramento e promessa solenne

Il presidente, i giudici e i giudici supplenti prestano giuramento o promessa solenne dinanzi al Tribunale militare di cassazione.

7. Legge sulle finanze della Confederazione²⁵

Art. 23 cpv. 2-4

Abrogati

8. Legge sull'alcool²⁶

Art. 71 cpv. 3

³ La Regia federale degli alcool tiene una contabilità indipendente. La Confederazione le anticipa le somme necessarie all'esecuzione della presente legge.

²³ RS 311.0

²⁴ RS 322.1

²⁵ RS 611.0

²⁶ RS 680

Art. 173 Disposizioni transitorie

1. Disposizione transitoria dell'art. 14 (Misure disciplinari)

L'articolo 14 si applica alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Disposizione transitoria degli art. 15 e 16 (Incompatibilità)

¹ Gli articoli 15 e 16 entrano in vigore all'inizio della prima sessione dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

² Per i membri del Consiglio degli Stati il cui mandato si estende al di là del rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge, il regime anteriore delle incompatibilità si applica sino alla fine del loro mandato.

³ Se la presente legge entra in vigore dopo il 31 luglio dell'anno in cui si svolge un rinnovo integrale del Consiglio nazionale, gli articoli 15 e 16 entrano in vigore all'inizio della prima sessione dopo il successivo rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

3. Disposizione transitoria dell'art. 61 (Costituzione di gruppi parlamentari)

L'articolo 61 entra in vigore all'inizio della prima sessione dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. Disposizione transitoria del titolo quinto (Procedura nell'Assemblea federale)

Agli oggetti in deliberazione pendenti in una Camera al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica ancora il diritto anteriore.

5. Disposizione transitoria del titolo nono (Commissioni parlamentari d'inchiesta)

Gli articoli 162-170 si applicano alle commissioni istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 174 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.